CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

PROROGA DEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2026.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 000038 DEL 02/04/2026

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, il Comune di Catanzaro è inserito nella "Zona Climatica C", per la quale il periodo di esercizio degli impianti di riscaldamento è stabilito dal 15 novembre al 31 marzo, per un massimo di 10 ore giornaliere;
- le attuali condizioni meteorologiche sono caratterizzate da un repentino abbassamento delle temperature medie stagionali;
- le previsioni del Servizio Meteorologico indicano il perdurare di instabilità climatica e temperature al di sotto della media per i prossimi giorni sul territorio comunale;

Ritenuto necessario tutelare la salute pubblica, con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione quali anziani, bambini, portatori di disabilità, degenti e categorie vulnerabili in genere, garantendo un adeguato comfort termico all'interno delle abitazioni e degli uffici;

Considerato che il D.P.R. 74/2013 (all'articolo 5, comma 1) stabilisce una regola precisa per le accensioni straordinarie (quelle che avvengono fuori dal periodo normale o, come in questo caso, durante una proroga): *"Al di fuori di tali periodi [quelli ordinari], gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria."*

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), relativo alle competenze del Sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune;

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici";

Visto in particolare l'art. 5, comma 1, del citato D.P.R. n. 74/2013, il quale stabilisce che i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni, che definisce la suddivisione del territorio nazionale in zone climatiche;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza e motivazione dei provvedimenti amministrativi;

ORDINA

1. **LA PROROGA** dell'esercizio degli impianti termici di riscaldamento su tutto il territorio del Comune di Catanzaro a decorrere **dal 1° aprile 2026 e fino al 10 aprile 2026** compreso;
2. **L'ACCENSIONE** degli impianti per una durata giornaliera non superiore a **5 ore** (pari alla metà della durata massima prevista per la Zona C), distribuite nella fascia oraria tra le ore 06:00 e le ore 23:00;
3. **L'OBBLIGO** di non superare i valori massimi di temperatura previsti dalla legge (20°C + 2°C di tolleranza negli edifici residenziali).

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune e trasmessa agli organi di stampa per la massima diffusione.

Che il Corpo di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia siano incaricati della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

E di trasmettere il presente provvedimento a:

- alla Prefettura di Catanzaro;
- alla Questura di Catanzaro;
- al Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro;
- al Comando Provinciale di Guardia di Finanza di Catanzaro;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro;
- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;
- all'Ufficio Scolastico Regionale;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
- alla Provincia di Catanzaro;
- alla Regione Calabria;
- alla Camera di Commercio;
- a tutti i settori del Comune di Catanzaro;
- alle OO.SS.;

AVVISA

Che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, per un importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA

Firmato digitalmente da
NICOLA FIORITA
CN = NICOLA FIORITA
C = IT